



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 aprile 2013 (11.04)
(OR. en)**

**8103/1/13
REV 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0018 (NLE)**

**FISC 64
OC 181**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: Coreper/Consiglio

n. prop. Comm.: 6008/13 FISC 23 - COM(2013) 22 final

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare livelli differenziati di tassazione per i carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
- *Adozione*

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 10.4.2013

1. Il 30 gennaio 2013 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione per la benzina e il gasolio impiegati come carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. La finalità della decisione è di consentire alla Francia di continuare ad applicare, entro determinati limiti, livelli differenziati di tassazione per la benzina senza piombo e per il gasolio, con l'esclusione del gasolio a uso commerciale. Scopo di questa differenziazione è riflettere il decentramento di talune competenze specifiche, precedentemente esercitate dal governo centrale.

2. Nella riunione del 12 marzo 2013 il gruppo ha approvato il progetto di decisione di esecuzione figurante nel doc. 7529/13 FISC 54 OC 148. Le delegazioni DK, DE, MT e UK hanno formulato riserve d'esame parlamentare, che nel frattempo sono state sciolte.
3. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe suggerire al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la suddetta decisione di esecuzione il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 7529/13 FISC 54 OC 148.
